

Gli statuti delle società cooperative

Resoconto del seminario

Forlì, 25 febbraio 2000

A cura di Valentina Lazzareschi

Il 25 febbraio 2000 si è tenuto a Forlì un seminario sugli statuti delle società cooperative.

L'iniziativa, realizzata dal Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda e dall'Unicaaf (Centro di Assistenza Fiscale promosso dalla Confederazione Cooperative Italiane), in collaborazione con il Centro di Coordinamento degli Studi dell'Università di Bologna, sede di Forlì, ha inteso rappresentare un momento di confronto tra studiosi ed esperti per la conoscenza e la soluzione delle problematiche che si pongono nella concreta redazione dello statuto di una società cooperativa e che si porranno, ancora di più in futuro, quando entrerà in vigore il progetto di riforma delle società non quotate.

Questo progetto cerca di dotare le imprese cooperative di uno statuto che non le collochi in una condizione di inferiorità istituzionale nei confronti delle imprese lucrative con le quali le cooperative competono. Allo stesso tempo si è preoccupata di non appiattire tale statuto su quello delle società di capitali con fini di lucro, cercando anzi di prevedere norme che prefigurino un modello societario capace di favorire la diffusione e lo sviluppo dei valori cooperativi.

I lavori del seminario sono stati aperti dal saluto del prof. Giuseppe Farneti, dalla presentazione dell'on. avv. Roberto Pinza e dall'introduzione del dott. Vincenzo Mannino.

Il primo intervento (prof. Amedeo Bassi) si è focalizzato sugli aspetti del progetto della riforma Mirone che prevedono da un lato la limitazione del controllo governativo sulle c.d. cooperative protette e l'eliminazione di tale controllo su quelle non protette, dall'altro

l'estensione, anche per le cooperative, del controllo giudiziario stabilito dal codice civile in caso di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci.

Il prof. Filippo Paolucci ha incentrato la sua analisi nelle clausole statutarie riguardanti il carattere aperto della cooperativa cui è collegata la regola della variabilità del capitale sociale e del numero dei soci.

Un'analisi delle singole clausole d' ammissione, esclusione e recesso del socio, anche alla luce della giurisprudenza più recente è stata effettuata dal prof. Guido Bonfante che ha sottolineato l'esigenza di una regolamentazione differenziata secondo le dimensioni delle cooperative. L'avv. Rosa Vecchi ha trattato degli obblighi dei soci in relazione al rapporto mutualistico, soffermandosi sul conferimento, sul sovrapprezzo, sulle prestazioni accessorie previste dallo statuto; ha trattato poi dei soci sovventori e delle previsioni statutarie al riguardo.

L'avv. Renato Dabormida ha incentrato il suo intervento nel consiglio d'amministrazione della cooperativa, soffermandosi sulla differenza, ma anche sulle analogie con il consiglio di amministrazione della società ordinaria.

L'intervento del socio in assemblea è stato l'oggetto dell'intervento del prof. Lorenzo De Angelis, trattando del voto capitario delle assemblee separate, del voto segreto, della delega di voto e di altri aspetti che costituiscono la democrazia partecipativa nella società cooperative.

Tutti relatori hanno trattato i diversi argomenti confrontando la situazione esistente con il progetto di riforma delle società non quotate (c.d. progetto Mirone), evidenziandone la conferma e le innovazioni.

L'art. 5 della riforma appena richiamata tende ad assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori e allo stesso tempo a favorire l'accesso delle medesime società al mercato

dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori. Il principio che ispira il disegno della legge delega è infatti quello di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese e di attuare una maggiore e più ampia autonomia statutaria dei soci, nonché di valorizzare e riconoscere la rilevanza centrale della figura del socio. E' infatti sempre attorno alla figura del socio, all'*intuitus personae* che caratterizza la cooperativa, e che è invece assente nelle società di capitali, l'ambito in cui si sviluppa il programma legislativo e l'ambito che è stato realmente messo in luce nel seminario.

In questa prospettiva si colloca quel criterio direttivo della riforma tendente a fare in modo che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore, criterio che non può leggersi disgiunto da quello sotteso a prevedere la possibilità della «emissione di strumento finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi». Per quanto riguarda la disciplina del voto ci si è resi conto che limitare eccessivamente il rilascio delle deleghe non giovava specie nelle cooperative connotate da una maggiore ampiezza e che pertanto la «partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari», che integra un principio generale del progetto Mirone poteva essere più proficuamente favorita «attraverso un ampliamento delle possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dello scopo mutualistico».

Il richiamato progetto di riforma prevede modifiche anche nella disciplina del Consiglio di Amministrazione affidando agli statuti la possibilità di decidere limiti al cumulo degli incarichi ed alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci. Tale innovazione non ha trovato consenso perché idonea a «introdurre elementi di inquinamento della ortodossia cooperativa (la scelta degli amministratori anche tra i non soci) non del tutto pertinenti

ed opportuni ed ancora una volta sensibili alle esigenze delle grandi società»¹.

In commento al progetto Mirone c'è stato chi², nonostante abbia apprezzato le sue coraggiose linee di indirizzo, ha constatato che non si tratta di una novità, ma si tale riforma si colloca nel solco della proposta di regolamento del Consiglio della (allora) Comunità Europea sullo statuto della società cooperativa europea (S.C.E) presentato dalla Commissione il 6 luglio 1993³.

Da tutti gli intervenuti nel seminario si può dedurre che l'obiettivo da raggiungere con il citato progetto di riforma delle società non quotate, per quanto riguarda in particolare le società cooperative, deve essere, quello di adeguare la cooperativa al mercato senza peraltro snaturare il principio della democrazia partecipativa.

¹ Renato Dabormida

² Prof. Lorenzo De Angelis

³ Regolamento COM (93) 252 def.- SYN 388, in G.U.C.E., n.L.-236/17 del 31 agosto 1993.